



Ministero dell'Istruzione

**Modalità e criteri di riparto dei contributi aggiuntivi alle scuole dell'infanzia paritarie,
ai sensi dell'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

IL MINISTRO

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e in particolare l'articolo 12 concernente le modalità di “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”, che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti locali;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, e in particolare l'articolo 1, comma 636 che stabilisce “*Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado*”;
- VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” e in particolare l'articolo 64 concernente “*Disposizioni in materia di organizzazione scolastica*”;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6 di “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione*”, registrato dalla Corte dei conti in data 4 febbraio 2021 al n. 223;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n.234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” ed in particolare l'articolo 1, comma 328, che prevede “*Per l'anno 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*”;

VISTO lo stanziamento complessivo di euro 20.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, sul cap. 1477 - piano gestionale 9 "Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie" - missione 22 - programma 9 - azione 1;

RITENUTO necessario procedere al riparto del suddetto contributo a favore delle scuole paritarie dell'infanzia;

DECRETA

Articolo 1

(Destinatari del finanziamento e criteri di riparto)

1. Le risorse finanziarie, pari a 20 milioni di euro, stanziare dall'articolo 1, comma 328, della citata legge 30 dicembre 2021, n.234, finalizzate ad assegnare un contributo aggiuntivo alle scuole dell'infanzia paritarie per l'anno 2022, sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali, compresa la Regione autonoma della Valle d'Aosta, in proporzione al numero degli alunni delle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia di ciascuna regione, sulla base dei dati presenti al sistema informativo del Ministero dell'istruzione.
2. Gli Uffici Scolastici Regionali e la Regione autonoma della Valle d'Aosta provvedono alla successiva ripartizione dei contributi in favore delle scuole dell'infanzia paritarie di ciascuna regione.

Articolo 2

(Piano di assegnazione)

1. Il Direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione provvederà, con appositi decreti, ad assegnare agli Uffici scolastici regionali e alla Regione autonoma della Valle d'Aosta lo stanziamento di euro 20 milioni, iscritto nel bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione sul capitolo 1477/9.

Articolo 3

(Piano regionale di riparto)

1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, e la Regione autonoma della Valle d'Aosta, predispongono un piano di riparto regionale delle suddette risorse in favore delle scuole paritarie dell'infanzia in proporzione al numero di alunni frequentanti nell'anno scolastico 2021/2022.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO

Prof. Patrizio Bianchi